

COMUNE DI PIANIGA

Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 – principi generali	3
Art. 2 – struttura del Regolamento del PGIP	3
Art. 3 – definizione e classificazione delle strade	3
Art. 4 – definizione e delimitazione del centro abitato	5
Art. 5 – suddivisione del territorio comunale in zone omogenee	5
5.1. Zone situate al di fuori del centro abitato	6
Art. 6 – definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari	6
7.1 Durata dell'esposizione	11
7.2 Destinazione d'uso	12
TITOLO II PUBBLICITÀ ESTERNA.....	12
Art. 7 – requisiti degli impianti per pubblicità esterna	12
7.1 Sicurezza	12
7.2 Decoro	13
7.3 Funzionalità	13
7.4 Conformità alla normativa	13
Art. 8 – caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari	13
8.1 Strutturali-costruttive	13
8.2 Estetiche	11
Art. 9 – disciplina delle installazioni nelle zone omogenee.....	14
Art.10 – deroghe concesse alle distanze previste dall'art. 51 D.P.R. 495/92.....	20
Art.11 – criteri per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato	21
Art.12 – Ubicazione mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio	22
Art.13 – autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.....	22
Art.14 – modalità per il rilascio dell'autorizzazione	23
Art.15 – obblighi del titolare dell'autorizzazione.....	23
Art.16 – targhette di identificazione	23
Art.17 – vigilanza	24
Art.18 – rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi	24
Art.19 – norme transitorie	25

TITOLO III LE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	26
Art. 20 – premessa.....	26
Art. 21 – quantità e ripartizione delle superfici.....	26
Art. 22 - assegnazione degli spazi per le affissioni dirette.....	27
Art. 23 - assegnazione degli spazi riservati ed esenti dal diritto.....	27
Art. 24 – tipologie e caratteristiche dei nuovi impianti	27
Art. 25 – entrata in vigore.....	28

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – principi generali

Il presente Regolamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, successivamente denominato PGIP, è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative e delle linee guida previste dall'Amministrazione comunale in tema di collocazione degli impianti pubblicitari lungo ed in vista delle strade.

Il PGIP individua le tipologie degli impianti pubblicitari e disciplina la loro localizzazione sul territorio comunale, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale ed economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, delle esigenze di traffico e di sicurezza della circolazione stradale, della qualità dell'ambiente e dell'immagine del territorio.

Le norme trovano applicazione nel campo dei mezzi della comunicazione pubblicitaria istituzionale e commerciale, così come classificata secondo il d.lgs. 15/11/93, n. 507, con esclusione della pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili, palloni frenati, messaggi sonori o mediante distribuzione di manifestini o altro materiale pubblicitario e/o comunque in forma ambulante **in quanto definito con altre norme.**

La segnaletica direzionale installata ai sensi dell'art. 134 del d.P.R. 495/92 e s.m.i., non è considerata mezzo pubblicitario per cui il suo utilizzo non è regolamentato dalle norme del Regolamento del PGIP ma esclusivamente da quanto prescritto dal Nuovo Codice della Strada.

Art. 2 – struttura del Regolamento del PGIP

Il Regolamento è articolato in n. 3 parti denominate "Titoli" e nei relativi allegati.

Il "Titolo I" individua e definisce i criteri generali ai quali si farà riferimento per tutte le indicazioni riportate nei successivi Titoli.

Il "Titolo II" disciplina, all'interno dei diversi ambiti del territorio comunale così come individuati al precedente Titolo I, la collocazione dei mezzi pubblicitari in ambiente stradale.

Il "Titolo III" definisce invece la localizzazione sul territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni ed il quantitativo, in osservanza del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del servizio pubbliche affissioni.

Il Regolamento del PGIP è suscettibile di variazioni e/o integrazioni, su segnalazione del funzionario responsabile del Servizio Tributi ed a seguito di approvazione da parte della Giunta Comunale. Tali modifiche, se apportate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale, avranno decorrenza a partire dal 1 gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

Art. 3 – definizione e classificazione delle strade

Poiché alcune norme contenute nel presente Regolamento sono applicabili o meno anche in funzione della tipologia della strada, per completezza si riportano le definizioni e la classificazione delle stesse come da art. 2 comma 2 del Nuovo Codice della Strada:

A. AUTOSTRADE

“Strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.”

B. STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con elemento due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.”

C. STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE

“Strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchina.”

D. STRADE URBANE DI SCORRIMENTO

“Strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate.”

E. STRADE URBANE DI QUARTIERE

“Strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.”

F. STRADE LOCALI

“Strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata, ai fini di cui al comma 1 art. 2 del Nuovo Codice della Strada, non facente parte degli altri tipi di strade.”

L’art.2 del Nuovo Codice della Strada, comma 6, delega inoltre agli organi regionali competenti la classificazione delle strade comunali esistenti e di nuova costruzione. Secondo le modificazioni apportate dall’art. 13 del d.lgs. n. 360/1993 all’art. 23, c. 6, d.lgs. 285/92, all’interno dei centri abitati, ma limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale e di ordine tecnico, il comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 4 – definizione e delimitazione del centro abitato

Si definisce centro abitato, l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Il comune ha provveduto con deliberazione **della Giunta Comunale n. 132 del 30/11/2006** alla delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 285/92. Ad essa è allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.

Art. 5 – suddivisione del territorio comunale in zone omogenee

Dopo aver effettuato in loco un'analisi territoriale ed analizzando attentamente la tavola di azionamento del P.R.G., si ritiene che le aree omogenee in cui è necessario suddividere il territorio comunale al fine di applicare le norme per l'installazione dei mezzi pubblicitari, siano le seguenti.

Zona 1 – Zone vincolate e centri storici

Sono le aree che comprendono le zone sottoposte a vincoli (L. 1089/39 e s.m.i., D.Lgs. n. 42/2004) e le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico o di particolare pregio. Se una strada ricade solo parzialmente nella zona 1, le norme sono da applicare all'intera sezione stradale comprese le aree di pertinenza.

In particolare rientrano in questa classificazione le aree denominate dal P.R.G. "A".

Zona 2 – Zone industriali, commerciali, artigianali

Sono le parti del territorio destinate agli insediamenti produttivi, commerciali e di servizio (turistici e direzionali).

In particolare rientrano in questa classificazione le aree denominate dal P.R.G. "D1" e "D2".

Zona 3 – Zone d'interesse generale

Questa zona individua tutte le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

In particolare rientrano in questa classificazione le aree denominate dal P.R.G. "F1", "F2" e "F3".

Zona 4 - Centro Abitato

Questa zona individua tutte le aree perimetrare come centri abitati ai sensi del Nuovo Codice della Strada, considerate dal presente Regolamento come aree di edilizia prevalentemente consolidata che non presentano quindi particolari esigenze di regolamentazione dal punto di vista dell'inserimento di mezzi pubblicitari in ambiente stradale.

5.1. Zone situate al di fuori del centro abitato

Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del d.lgs. 285/92 e relative norme di attuazione contenute nel d.P.R. 495/92 e s.m.i.

I mezzi pubblicitari da collocare nelle zone situate al di fuori del centro abitato saranno pertanto sottoposti al rispetto della normativa prevista dal Nuovo Codice della Strada ed alle prescrizioni individuate dal presente regolamento per ogni zona omogenea.

Art. 6 – definizione e classificazione dei mezzi pubblicitari

Con la definizione di mezzo pubblicitario in ambiente stradale si intende ogni forma di comunicazione rivolta al pubblico e fisicamente effettuata a mezzo di strutture o manufatti collocati lungo o in vista delle strade. I mezzi sono classificati in funzione della loro tipologia in recepimento delle indicazioni come da art. 47 del d.P.R. 495/92 e s.m.i.. La citata classificazione individua le seguenti categorie di mezzi pubblicitari:

1. Insegne di esercizio: (art. 47 c. 1)

“E' da considerarsi “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta”.

Per pertinenze accessorie, di cui al precedente comma, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa.

In caso di utilizzo delle pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a) insegna a bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione);
- b) insegna a bandiera verticale (in oggetto da una costruzione);
- c) insegna frontale;
- d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività industriali, commerciali o a funzioni direzionali;
- e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio)
- f) Le dimensioni massime delle insegne di esercizio, collocate in centro abitato sono le seguenti:

- a) per quelle individuate ai precedenti punti a), b), c) ed e), di mq 20, se collocate parallelamente all'asse della carreggiata; mq. 3 per facciata, se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata, se l'insegna di esercizio è collocata a una distanza superiore a 30 mt. dalla carreggiata le dimensioni possono essere aumentate fino a mq 30 se poste parallele al senso di marcia.

b) per quelle individuate al precedente punto d) mq 25, se non poste sulle zone vincolate o centri storici.

Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

Possono essere autorizzate fino a un massimo di n. 3 insegne di esercizio per facciata dell'attività con il numero massimo di n. 5 insegne per attività.

2. preinsegna (art. 47 c. 2)

“Scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su entrambe le facce supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.”

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni 1,25 m x 0,25 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne che abbiano le stesse dimensioni.

3. cartello (art. 47 c. 4):

“Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno o ad una costruzione in muratura o altro, esistente, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia mediante utilizzo di altri elementi quali manifesti cartacei o simili, inoltre può essere luminoso per luce propria o per luce indiretta.”

4. Striscione, stendardo, locandina (art. 47 c. 5)

“Si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o eventi culturali.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

4.1 Striscione

Elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato in materiale plastico (pvc) o in tela di cotone, senza aggiunte di carta o materiali non resistenti agli agenti atmosferici. Installato trasversalmente alla sede stradale a mezzo di cavi di fissaggio a parete o appositi supporti.

4.2 Stendardo

Elemento bidimensionale mono o bifacciale realizzato in materiale plastico (pvc) o in tela di cotone. Eventualmente dotato di un'apposita tasca per la collocazione di un manifesto cartaceo.

4.3 Locandina

Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione di manifestazioni, spettacoli o eventi culturali. La locandina se posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido.

5. Impianto pubblicitario di servizio (art. 47 c. 7)

“Si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.”

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

5.1 Pensilina attesa autobus

Struttura integrata con pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata avente per scopo primario quello di proteggere l’utenza in attesa alle fermate autobus. Il messaggio pubblicitario potrà essere luminoso, illuminato ovvero privo di luce, mono o bifacciale ed interessare le pareti laterali della pensilina

5.2 Palina di fermata dei mezzi di trasporto

Struttura mono o bifacciale avente per scopo primario quello di segnalare ed informare l’utenza sulle fermate e sugli orari. Detta struttura dovrà essere unica ove il luogo sia oggetto di fermata di più linee

5.3 Orologio

Orologio montato su palo o colonna contenente anche un supporto per messaggi pubblicitari che potrà essere luminoso, illuminato o privo di luce.

5.4 Cestino portarifiuti

Struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

5.5 Segnaparcheggio

Impianto pubblicitario avente per scopo principale l’informazione al pubblico relativa all’uso e alle tariffe praticate nel parcheggio.

5.6 Transenna parapetonale

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale, solidamente vincolata a barriere parapetonali, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente con l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.

5.7 Bacheca

Impianto pubblicitario, con frontale trasparente, finalizzato a contenere al suo interno quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici e associazioni varie, all’esposizione di programmi per iniziative

culturali, religiose, sportive, di pubblico spettacolo e simili, all'esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi o alberghi nonché all'esposizione di prodotti.

5.8 Impianto di promozione turistica

Struttura pubblicitaria mono o bifacciale finalizzata alla conoscenza del territorio comunale nelle sue risorse artistiche, paesaggistiche, culturali, ecc.

6 Impianti pubblicità e propaganda (art. 47 c. 8)

“Si definisce impianto di pubblicità e propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti , né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta”.

Mezzi pubblicitari individuati dal PGIP appartenenti a questa categoria:

6.1 Palina

Elemento mono o bifacciale, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni sportive, ricreative, socio-culturali, o per inaugurazioni, chiusure, fallimenti, vendite straordinarie, con esposizione limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, spettacolo, o iniziativa a cui si riferisce oltretutto alla settimana precedente e alle 24 ore successive.

6.2 Totem

Elemento multifacciale con idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi a carattere socio-culturale, commerciali, mediante esposizione diretta di elementi come manifesti o simili; può eventualmente essere utilizzato come impianto pubblicitario di servizio prevedendo funzioni di pubblica utilità (infopoint). Può essere luminoso, illuminato o privo di luce.

6.3 Impianto a messaggio variabile o led luminosi

Elemento mono o bifacciale vincolato al suolo o a parete da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di un cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili. La variabilità del messaggio può essere realizzata mediante il movimento del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere illuminato e/o luminoso per luce propria.

6.4 Teli su ponteggi

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato.

Decorazione artistica

Dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con alto contenuto artistico. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la

superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia. Illuminato o privo di luce.

Decorazione pubblicitaria

Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso purché inserito armonicamente nella gigantografia. Illuminato o privo di luce.

6.5 Indicatori commerciali di strada

Impianto da collocare esclusivamente in ambito di aree pedonali, utile per l'indicazione commerciale relativa alle traverse dell'asse pedonale principale. Gli indicatori commerciali di strada dovranno recare solo la ragione sociale e la specificazione dell'attività commerciale o artigianale senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario e merceologico. In alto dovrà essere riportato lo stemma del Comune ed il nome della strada, integrato all'occorrenza da freccia direzionale.

6.6 la "targa"

Si considera targa il manufatto rigido, di forma piana, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) apposta sull'ingresso che dà accesso ai locali della sede;

6.7 la "tenda"

Si definisce tenda il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi ed aggettante esclusivamente su suolo privato;

6.8 la "bacheca"

Si definisce bacheca (o vetrinetta), il manufatto con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata anche a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie;

6.9 l' "impianto di pubblicità a messaggio variabile"

Per esempio gli impianti di ultima generazione quali "Graphic Roll - Prisma Vision, ecc...", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta;

6.10 la "vetrofanìa" o "lettere adesive"

riproduzione su superfici vetrate, con pellicole adesive fisse e con fondo trasparente, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

6.11 la "piramide e/o il prisma"

Manufatto con forma geometrica omonima, costituito da una scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su sostegno autonomo a base triangolare o quadrangolare, supportata con materiali di qualsiasi natura. Può essere luminoso per luce indiretta. Può essere installato solo su suolo privato;

6.12 il “portamanifesti”

Struttura destinata all’esposizione di messaggi pubblicitari variabili da installare esclusivamente all’interno delle vetrine di esercizi commerciali/direzionali;

6.13 i “monitor”

Monitor posizionato all’interno della vetrina che trasmette a circuito chiuso immagini fisse, di durata variabile (non filmati in movimento), contenenti esclusivamente messaggi pubblicitari relativi all’esercizio commerciale, alle vendite straordinarie, all’attività, o ai propri servizi, iniziative o offerte;

6.14 le “tende posizionate all’interno delle vetrine”

Possono veicolare messaggi pubblicitari relativi all’esercizio commerciale, alle vendite straordinarie, all’attività, o ai propri servizi, iniziative o offerte.

6.15 cavalletti

elemento bidimensionale che può essere bifacciale reclamizzante l’attività, le relative offerte e servizi. Può essere posizionato su area pubblica.

7.1 Durata dell’esposizione

I mezzi pubblicitari considerati dal PGIP e come precedentemente definiti, ad eccezione degli impianti per l’affissione pubblica e gli impianti per le affissioni dirette, sono inoltre classificati in funzione della durata del periodo di esposizione in:

Mezzi Temporanei

Appartengono a questa categoria i mezzi esplicitamente finalizzati all’esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata (3 mesi al massimo) quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, offerte promozionali, ecc.. L’esposizione dei messaggi su questi mezzi, che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive alla stessa.

La pubblicità effettuata mediante cartelli apposti su cantieri dalle ditte esecutrici i lavori e inerente esclusivamente alla tipologia di attività svolta, in deroga a quanto sopra stabilito e’ autorizzata fino alla scadenza del permesso di costruire. La superficie massima del cartello per ciascuna

ditta esecutrice dei lavori non deve superare mq 2,00 per cantiere. L'autorizzazione è assolta previa comunicazione all'Ufficio Tributi e al pagamento dell'imposta sulla pubblicità. La pubblicità effettuata mediante cartelli di compravendita o affittanza apposti su edifici, in deroga a quanto sopra stabilito è autorizzata per un periodo massimo fino a 6 mesi. La superficie massima del non deve superare mq 2,00 per edificio. L'autorizzazione è assolta previa comunicazione all'Ufficio Tributi e al pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

Mezzi Permanenti

E' definito permanente il mezzo che, indipendentemente dalla tipologia della struttura impiegata, abbia un'esposizione del messaggio di durata superiore ai 3 mesi per ciascuna autorizzazione richiesta.

7.2 Destinazione d'uso

Un'ultima classificazione dei mezzi pubblicitari identifica gli stessi in funzione della loro destinazione d'uso, ovvero:

Istituzionali / Sociali

appartengono a questa categoria i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o comunque da altro (associazioni, circoli, ecc.. regolamentati da statuto) e comunque senza fine di lucro

Commerciali

sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero intesi alla divulgazione di informazioni, comunicazioni e quant'altro utile alla promozione di un'attività, un prodotto o un servizio.

TITOLO II PUBBLICITÀ ESTERNA

Art. 7 – requisiti degli impianti per pubblicità esterna

I requisiti minimi che dovranno avere gli impianti per la pubblicità esterna sono i seguenti:

- sicurezza
- decoro
- funzionalità
- conformità alla normativa.

7.1 Sicurezza

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera in modo tale da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale.

7.2 Decoro

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati in modo tale che la scelta dei materiali , dei colori e dei contenuti utilizzati nel bozzetto pubblicitario, tengano conto del contesto architettonico – paesaggistico - ambientale in cui dovranno essere inseriti.

7.3 Funzionalità

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera tenendo conto che diffondendo un messaggio pubblicitario devono essere facilmente visibili, essendo sottoposti agli agenti atmosferici e ad incidenti accidentali devono essere facilmente mantenibili ed essendo esposti all'esterno devono risultare elementi di arredo urbano e non elementi di disturbo rispetto all'esistente.

7.4 Conformità alla normativa

I nuovi mezzi pubblicitari dovranno essere progettati, realizzati e posati in opera rispettando la normativa vigente di riferimento oltrechè rispettare le norme previste dal presente PGIP.

Art. 8 – caratteristiche tecniche degli impianti pubblicitari

8.1 Strutturali-costruttive

Tutti gli impianti da installare dovranno di massima essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

le strutture (supporti, montanti o sostegni in genere) avranno sezione circolare o simile e dovranno essere realizzate preferibilmente in metallo, verniciati a seguito di trattamenti protettivi quali ad esempio la zincatura. Il colore di verniciatura delle strutture sarà oggetto delle prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo. Le bacheche con anta apribile, siano essi luminose o no, dovranno essere tamponate con policarbonato antisfondamento di spessore minimo mm 5. Nel caso di impianti privati potrà essere inserito sulla sommità dell'impianto un apposito spazio (cimasa) per la collocazione del marchio o logotipo della società titolare dell'autorizzazione ed eventualmente del logo e nome del comune. Tale spazio non dovrà superare una superficie massima di cm² 300, ad eccezione dei cartelli utilizzati per le pubbliche affissioni e regolamentati al successivo titolo.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

In particolare:

8.2 Estetiche

Tutti gli impianti devono avere sagoma rettangolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L'uso del colore rosso è ammesso con particolare cautela. Nessun impianto

potrà avere luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per m², o che comunque provochi abbagliamento. Tutti gli impianti luminosi devono avere una sagoma rettangolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco, triangolo o ottagono. L'utilizzo della croce rossa luminosa è consentita esclusivamente nelle fattispecie previste dalle specifiche normative. L'impianto elettrico di ciascuna struttura pubblicitaria dovrà essere dotato di una protezione contro i contatti indiretti mediante trasformatore di isolamento di Classe II, di protezione contro i cortocircuiti e i sovraccarichi a mezzo di interruttori magneto - termici che isolino l'impianto elettrico dell'impianto pubblicitario in caso di anomalia, in modo tale da evitare ogni tipo di interferenza sulla linea di alimentazione. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico della ditta richiedente la quale si impegna a ripristinare il suolo a regola d'arte.

Art. 9 – disciplina delle installazioni nelle zone omogenee

In questo articolo vengono individuate le tipologie dei mezzi ed impianti pubblicitari che possono essere collocati in ciascuna zona territoriale omogenea, come precedentemente identificata, all'interno o all'esterno del centro abitato. Su tutto il territorio comunale è permessa l'installazione di transenne parapedonali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del d.P.R. 495/92. Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari esposti su tutto il territorio comunale dovranno essere assolutamente rispettati i principi di rispetto della dignità, del pubblico pudore, della decenza e di rispetto per la posizione delle persone che frequentano tale zona. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di consultare l'Autorità sulla Pubblicità per tutte quelle situazioni che presentano motivazioni di oltraggio ai principi di cui sopra ed esposti sull'intero territorio comunale.

LEGENDA

- | | |
|------|---------------|
| • | ammesso |
| n.a. | non ammesso |
| --- | non esistente |

Zona 1 - Zone vincolate e centri storici

Art. 47 d.lgs 285/92	Art. 6 PGIP	Descrizione tipo mezzo	Destinazione commerciale	Destinazione istituzionale	Durata temporanea	Durata permanente	Note
comma 1	1	Insegna di Esercizio	•	•	•	•	n. 3 insegne per lato edificio superficie massima totale 20 mq. per facciata se parallele al senso di marcia. Se superiore a mt. 30 da carreggiata mq. 30. Superficie massima mt. 3 per facciata se non parallele. Massimo n. 5 insegne per attività
comma 2	2	Preinsegna	•	•	•	•	E' ammessa la dimensione di cm 125 x 25 per ogni spazio massimo n. 6.
comma 4	3	Cartello	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 3 per facciata
comma 5	4.1	Striscione	---	•	•	n.a.	
	4.2	Stendardo	•	•	•	---	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
	4.3	Locandina	n.a.	•	•	---	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
comma 7	5.1	Pensilina bus	•	•	n.a.	•	E' ammessa una superficie pubblicitaria totale < 3 m ²
	5.2	Palina bus	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 da posizionare solo sul lato non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico.
	5.3	Orologio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	E' ammesso con superficie dello spazio < 0,35 m ² .
	5.4	Cestino	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Superficie massima dello spazio m ² 0,35
	5.5	Segnaparcheggio	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	5.6	Transenna	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7
	5.7	Bacheca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Superficie massima dello spazio m ² 1,4 per facciata
	5.8	Prom. turistica	•	•	n.a.	•	Superficie massima ammessa m ² 1,5
comma 8	6.1	Palina	n.a.	•	•	---	Superficie massima dello spazio m ² 2.
	6.2	Totem	n.a.	•	•	n.a.	E' ammessa una superficie massima < 2 m ² per facciata.
	6.3	Variabile/Led	n.a.	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 1,5
	6.4	Teli ponteggio	n.a.	•	•	---	Ammessa solo la decorazione artistica. (ved. Art. 6 PGIP)
	6.5	Ind. comm. di strada	•	•	n.a.	•	E' ammessa una dimensione di cm 125 x 25 per ogni singola voce e fino ad un massimo di n. 10 spazi.
	6.6	Targa	•	•	•	•	Per dimensioni inferiori al mezzo metro quadro è sufficiente una comunicazione
	6.7	Tenda	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta

	6.8	Bacheca	•	•	•	•	E' ammessa una superficie massima < 2 m2 per facciata.
	6.9	Impianto di pubblicità a messaggio variabile	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	6.10	Vetrofania	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.11	Piramide	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	6.12	Porta manifesti	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.13	Monitor	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.14	Tenda interna vetrine	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.15	Cavalletto	•	•	•	n.a.	Misura massima superficie mezzo metro quadro di base e un metro di altezza (no luminosi)

Zona 2 - Aree industriali, commerciali, artigianali

Art. 47 d.lgs 285/92	Art. 6 PGIP	Descrizione tipo mezzo	Destinazione commerciale	Destinazione istituzionale	Durata temporanea	Durata permanente	Note
comma 1	1	Insegna di Esercizio	•	•	•	•	n. 3 insegne per lato edificio superficie massima totale 20 mq. per facciata se parallele al senso di marcia. Se superiore. a mt. 30 da carreggiata mq. 30. Superficie massima mt.3 per facciata se non parallele. Massimo n. 5 insegne per attività
comma 2	2	Preinsegna	•	---	n.a.	•	E' ammessa la dimensione massima di cm 125 x 25 per ogni spazio massimo n. 6.
comma 4	3	Cartello	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 6 per facciata.
comma 5	4.1	Striscione	---	•	•	n.a.	
	4.2	Stendardo	•	•	•	---	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
	4.3	Locandina	•	•	•	---	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
comma 7	5.1	Pensilina bus	•	•	•	•	E' ammessa una superficie pubblicitaria totale < 3 m ²
	5.2	Palina bus	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 da posizionare solo sul lato non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico.
	5.3	Orologio	•	•	n.a.	•	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata

	5.4	Cestino	•	•	n.a.	•	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
	5.5	Segnaparcheggio	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7
	5.6	Transenna	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7
	5.7	Bacheca	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 1,5 per facciata.
	5.8	Prom. turistica	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 3
comma 8	6.1	Palina	•	•	•	---	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 2. Nei tratti di strada individuati dall'Amministrazione Comunale.
	6.2	Totem	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 2 per facciata posto per pedicolare alla strada, parallelo al senso di marcia fino a 10 mq.
	6.3	Variabile/Led	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
	6.4	Teli ponteggio	•	•	•	n.a.	
	6.5	Ind. comm. di strada	•	•	n.a.	•	E' ammessa una dimensione di cm 125 x 25 per ogni singola voce e fino ad un massimo di n. 10 spazi.
	6.6	Targa	•	•	•	•	Per dimensioni inferiori al mezzo metro quadro è sufficiente una comunicazione
	6.7	Tenda	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.8	Bacheca	•	•	•	•	E' ammessa una superficie massima < 2 m ² per facciata.
	6.9	Impianto di pubblicità a messaggio variabile	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	6.10	Vetrofania	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.11	Piramide	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
	6.12	Porta manifesti	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.13	Monitor	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.14	Tenda interna vetrine	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.15	Cavalletto	•	•	•	n.a.	Misura massima superficie mezzo metro quadro di base e un metro di altezza (no luminosi)

Zona 3 – Zone d'interesse generale

Art. 47 d.lgs 285/92	Art. 6 PGIP	Descrizione tipo mezzo	Destinazione commerciale	Destinazione istituzionale	Durata temporanea	Durata permanente	Note
----------------------	-------------	------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	------

comma 1	1	Insegna di Esercizio	•	•	•	•	n. 3 insegne per lato edificio superficie massima totale 20 mq. per facciata se parallele al senso di marcia. Se superiore a mt. 30 da carreggiata mq. 30. Superficie massima mt. 3 per facciata se non parallele. Massimo n. 5 insegne per attività
comma 2	2	Preinsegna	•	---	n.a.	•	E' ammessa la dimensione massima di cm 125 x 25 per ogni spazio massimo n. 6.
comma 4	3	Cartello	•	•	n.a.	•	Superficie massima ammessa m ² 3 per facciata
comma 5	4.1	Striscione	---	•	•	n.a.	
	4.2	Stendardo	•	•	•	---	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
	4.3	Locandina	n.a.	•	•	---	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
comma 7	5.1	Pensilina bus	•	•	•	•	E' ammessa una superficie pubblicitaria totale < 3 m ²
	5.2	Palina bus	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 da posizionare solo sul lato non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico.
	5.3	Orologio	•	•	n.a.	•	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
	5.4	Cestino	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
	5.5	Segnaparcheggio	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7
	5.6	Transenna	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,35
	5.7	Bacheca	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 per facciata.
	5.8	Prom. turistica	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 1.5
comma 8	6.1	Palina	n.a.	•	•	---	
	6.2	Totem	•	•	•	n.a.	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 2 per facciata posto per pedicolare alla strada, parallelo al senso di marcia fino a 10 mq.
	6.3	Variabile/Led	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata.
	6.4	Teli ponteggio	n.a.	•	•	---	Ammissa solo la decorazione artistica con aumento della sup. per pubblicità al 40% (ved. Art. 6 PGIP)
	6.5	Ind. comm. di strada	•	•	•	•	E' ammessa una dimensione di cm 125 x 25 per ogni singola voce e fino ad un massimo di n. 10 spazi.
	6.6	Targa	•	•	•	•	Per dimensioni inferiori al mezzo metro quadro è sufficiente una comunicazione
	6.7	Tenda	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.8	Bacheca	•	•	•	•	E' ammessa una superficie massima < 2 m ² per facciata.
	6.9	Impianto di pubblicità a messaggio variabile	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
	6.10	Vetrofania	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta

6.11	Piramide	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
6.12	Porta manifesti	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
6.13	Monitor	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
6.14	Tenda interna vetrine	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
6.15	Cavalletto	•	•	•	n.a.	Misura massima superficie mezzo metro quadro di base e un metro di altezza (no luminosi)

Zona 4 - Centro Abitato

Art. 47 d.lgs 285/92	Art. 6 PGIP	Descrizione tipo mezzo	Destinazione commerciale	Destinazione istituzionale	Durata temporanea	Durata permanente	Note
comma 1	1	Insegna di Esercizio	•	•	•	•	n. 3 insegne per lato edificio superficie massima totale 20 mq. per facciata se parallele al senso di marcia. Se superiore a mt. 30 da carreggiata mq. 30. Superficie massima mt. 3 per facciata se non parallele. Massimo n. 5 insegne per attività
comma 2	2	Preinsegna	•	•	•	•	E' ammessa la dimensione massima di cm 125 x 25 per ogni spazio massimo n. 6.
comma 4	3	Cartello	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 6 per facciata
comma 5	4.1	Striscione	---	•	•	n.a.	
	4.2	Stendardo	•	•	•	---	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
	4.3	Locandina	n.a.	•	•	---	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
comma 7	5.1	Pensilina bus	•	•	•	•	E' ammessa una superficie pubblicitaria totale < 3 m ²
	5.2	Palina bus	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 da posizionare solo sul lato non visibile dal senso di provenienza del mezzo pubblico.
	5.3	Orologio	•	•	n.a.	•	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
	5.4	Cestino	•	•	n.a.	•	Superficie massima ammessa m ² 1 per facciata
	5.5	Segnaparcheggio	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7
	5.6	Transenna	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,35
	5.7	Bacheca	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 0,7 per facciata.
	5.8	Prom. turistica	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 3

comma 8	6.1	Palina	•	•	•	---	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 2. Nei tratti di strada individuati dall'Amministrazione Comunale.
	6.2	Totem	•	•	•	•	Superficie massima dello spazio pubblicitario m ² 2 per facciata posto per pedicolare alla strada, parallelo al senso di marcia fino a 10 mq
	6.3	Variabile/Led	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 6 per facciata.
	6.4	Teli ponteggio	•	•	•	n.a.	
	6.5	Ind. comm. di strada	•	•	•	•	E' ammessa una dimensione di cm 125 x 25 per ogni singola voce e fino ad un massimo di n. 10 spazi.
	6.6	Targa	•	•	•	•	Per dimensioni inferiori al mezzo metro quadro è sufficiente una comunicazione
	6.7	Tenda	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.8	Bacheca	•	•	•	•	E' ammessa una superficie massima < 2 m ² per facciata.
	6.9	Impianto di pubblicità a messaggio variabile	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
	6.10	Vetrofania	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.11	Piramide	•	•	•	•	Superficie massima ammessa m ² 2 per facciata
	6.12	Porta manifesti	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.13	Monitor	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.14	Tenda interna vetrine	•	•	•	•	Misura massima superficie vetrina ditta
	6.15	Cavalletto	•	•	•	n.a.	Misura massima superficie mezzo metro quadro di base e un metro di altezza (no luminosi)

Art.10 – deroghe concesse alle distanze previste dall'art. 51 D.P.R. 495/92

Sulla base di quanto contenuto nell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, all'interno dei centri abitati e limitatamente alle strade di tipo E ed F, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sempre nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, art. 51 comma 4, stabilisce inoltre che la distanza dal limite della carreggiata, all'interno dei centri abitati, è fissata dal presente regolamento, semprechè siano rispettate le disposizioni dell'art. 23 comma 1 del Nuovo Codice della Strada. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui esistano, a distanza inferiore di quella prevista dalla carreggiata, altre costruzioni o alberi è ammesso il posizionamento in allineamento agli stessi. Le distanze in deroga applicate all'interno del centro abitato per i mezzi pubblicitari, ad esclusione dei mezzi come definiti dall'art. 47 c. 7, sono rappresentate nella seguente tabella. A queste deroghe fanno eccezione, all'interno del centro abitato, le eventuali strade di tipo "A", "B", "C" e "D" per le quali, pertinenze comprese, valgono le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

Alla presente tabella sono escluse le insegne di esercizio se poste parallele al senso di marcia

Tabella per l'applicazione delle distanze all'interno del centro abitato

Entro centro abitato - Strade E ed F		
<i>(distanze minime ammesse espresse in metri)</i>		
Distanze	Impianti paralleli al senso di marcia dei veicoli	Impianti perpendicolari al senso di marcia dei veicoli
Dal limite della carreggiata comunque fuori dall'allineamento stradale	1	1
Dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	15 *	30
Prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione	15	30
Dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione	15	30
Prima dei segnali di indicazione	15	30
Dopo i segnali di indicazione	15	30
Dal punto di tangenza delle curve	15	30
Prima delle intersezioni	30	30
Dopo le intersezioni	30	30
Dagli imbocchi delle gallerie	15	30

* Distanza da rispettare tra ogni gruppo di impianti composto al massimo da n. 3 elementi consecutivi

Art.11 – criteri per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato

Il territorio comunale esterno alla delimitazione del centro abitato rappresenta un'area nella quale sono recepite integralmente le norme di cui all'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 16 Dicembre 1992 n. 495, con le modifiche introdotte dal DPR 16 Settembre 1996 n. 610. I mezzi pubblicitari ricadenti all'interno del perimetro delle zone omogenee individuate dal PGIP, seppure esterni al centro abitato, saranno assoggettati a

doppia normativa, ovvero al rispetto delle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e della disciplina delle installazioni nelle zone omogenee.

Art.12 – Ubicazione mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati, fatte salve le prescrizioni previste per le zone omogenee, cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio. Le strutture non dovranno essere collocate lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m² per ogni servizio prestato..

Art.13 – autorità competente al rilascio dell'autorizzazione

In base a quanto previsto dall'art. 4 capo II della L. 241/90 l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento sarà il Servizio Tributi.

Il dirigente di questa unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

I compiti assegnati a questo ufficio sono i seguenti:

- esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
- accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto nel presente PGIP ed eventualmente richiedere, come integrazione, la modulistica necessaria;
- proporre le eventuali modifiche al presente PGIP e ritenute necessarie per rendere più funzionale l'utilizzo di questo strumento;
- convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
- richiedere, per i casi di installazioni da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché gli impianti possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente PGIP e dalle norme vigenti;
- indire di regola una conferenza di servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo o quando si debbano acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.

Art.14 – modalità per il rilascio dell'autorizzazione

- Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per l'installazione di altri mezzi pubblicitari, deve presentare la relativa domanda al Servizio Tributi secondo la modulistica disponibile presso l'ufficio stesso ed effettuare un versamento sul c/c del Comune pari a euro 51,65 come diritti dovuti per lo svolgimento delle operazioni tecnico-amministrative in conformità a quanto previsto dal Prezziario annuale del Comune .
- Per le “vetrofanie” e “targhe” deve essere presentata solamente una comunicazione secondo il modello predisposto dal Servizio Tributi.

Art.15 – obblighi del titolare dell'autorizzazione

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

- rispettare in ogni caso tutte le norme di sicurezza prescritte dai Regolamenti Comunali, dal Nuovo Codice della Strada e dal presente PGIP;
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, delle relative strutture di sostegno ed effettuare tempestivamente tutti gli interventi necessari al loro ripristino in caso di danneggiamento, usura, pulizia da fregi o graffiti;
- adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'Ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 228 del Nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- procedere alla rimozione nel caso di scadenza naturale, decadenza o revoca dell'autorizzazione o insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio;
- stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi avente durata pari al periodo autorizzato.

È fatto inoltre obbligo, al titolare dell'autorizzazione rilasciata per la posa di mezzi temporanei, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali qualora i mezzi non facciano parte di circuiti fissi adibiti all'esposizione di spazi temporanei.

Art.16 – targhette di identificazione

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta preferibilmente metallica ed incisa oppure serigrafata in modo indelebile, posta in posizione facilmente accessibile e visibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati

- amministrazione rilasciante;

- soggetto titolare;
- numero dell'autorizzazione;
- progressiva chilometrica del punto di installazione (se su strade Statali o Provinciali);
- data di scadenza dell'autorizzazione.

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su essa riportati.

Art.17 – vigilanza

Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, per mezzo del loro personale competente o per essi tramite gli organi previsti dall'art. 12 del CDS, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltre che sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve procedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate dal soggetto, entro quindici giorni, può provvedere d'ufficio, rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure procedere alla rimozione dell'impianto in causa.

Limitatamente al disposto dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Tutti i mezzi temporanei e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 8 e 9, se non rispondenti al disposto dell'art. 23, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, devono essere rimossi entro le quarantotto ore successive alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. Tutti i mezzi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, rivalendosi per le spese sostenute sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art.18 – rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi

Gli impianti installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o non conformi alle disposizioni del presente PGIP. Ai sensi della Legge 7 Dicembre 1999, n. 472, art. 30, in caso di installazioni abusive o in contrasto con quanto contenuto nel PGIP il Comune diffida l'autore della violazione ed il proprietario o possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, il Comune provvede ad effettuare la

rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Nel caso in cui i mezzi pubblicitari siano installati su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio del comune o nel caso in cui la loro ubicazione lungo strade e fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel PGIP, il Comune esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa il Comune trasmette la nota delle spese al Prefetto che emette ordinanza – ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

Art.19 – norme transitorie

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere, all'entrata in vigore del presente PGIP e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa al momento della richiesta di rinnovo delle stesse e, nel caso in cui non rispondessero ai nuovi requisiti, dovranno essere rimossi e collocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione.

TITOLO III LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.20 – premessa

In relazione al Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni, come previsto da d.lgs. 15/11/1993 n. 507, si è proceduto ad un censimento degli impianti adibiti al servizio delle pubbliche affissioni, effettuato nel mese di maggio 2005..

Art.21 – quantità e ripartizione delle superfici

Le superfici destinate alle pubbliche affissioni sono calcolate in maniera proporzionale al numero degli abitanti ed è fissato in min. 12 m² ogni mille abitanti. Ai sensi del combinato disposto dagli art. 3 e 18 del d.lgs. 507/93, la superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 8.936 unità, non deve essere inferiore a m² 107. La superficie degli impianti è fissata dal Regolamento Comunale in m² 16,7 ogni 1.000 abitanti quindi in complessivi min. m² 150.

La superficie su citata è così ripartita dal Regolamento comunale:

affissioni istituzionali / sociali	16,67%	m ² 25
affissioni commerciali	66,6%	m ² 100
affissioni dirette	16,67%	m ² 25

Sulla base dei risultati del censimento, i quantitativi e la ripartizione delle superfici di affissione risultano invece essere pari a:

Superficie totale	m ² 74,20	pari a m ² 9,2 ogni 1.000 abitanti
affissioni istituzionali / sociali	6 %	m ² 4,2
affissioni commerciali	71 %	m ² 53,2
affissioni dirette	23 %	m ² 16,8

Con il progetto di adeguamento dell'impiantistica i quantitativi e la ripartizione delle superfici di affissione considerate sono stati raccordati ai valori previsti dal Regolamento Comunale procedendo ad una redistribuzione delle superfici di censimento e cercando di coniugare le esigenze urbanistiche con le richieste degli utenti del servizio. Per l'esame delle ubicazioni individuate si rimanda alla documentazione relativa all'allegato progetto.

Sulla base dei criteri citati i quantitativi e la ripartizione delle superfici di affissione previste dal progetto di adeguamento, risulta essere:

Superficie totale	m² 74,20	pari a m² 9,2 ogni 1.000 abitanti
affissioni istituzionali / sociali	6 %	m² 4,2
affissioni commerciali	71 %	m² 53,2
affissioni dirette	23 %	m² 16,8

Art. 22 - assegnazione degli spazi per le affissioni dirette

Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 507/93, verrà attribuita a soggetti privati ed in forma concessoria, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è, come precedentemente evidenziato, pari al 15% della superficie totale. Detta superficie non è compresa in quella destinata al servizio pubblico ed è riferita esclusivamente agli impianti di grande formato (cm 600x280). Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste nel presente PGIP. Gli spazi saranno affidati in concessione ai privati mediante la procedura concorsuale della licitazione privata previa predisposizione di apposito capitolato d'onere che preveda la durata della concessione, l'ammontare del deposito cauzionale, l'obbligo del pagamento di un canone di concessione e della tassa di occupazione spazi e ed aree pubbliche, nonché tutte le disposizioni cautelative con esplicito richiamo alle procedure concernenti le norme ed autorizzazioni relative agli impianti pubblicitari.

Art. 23 - assegnazione degli spazi riservati ed esenti dal diritto

Ai sensi dell'art. 1 comma 480 della Legge Finanziaria 2005, il comune riserva minimo il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 507 del 1993. Le modalità di presentazione della richiesta verranno previste da un apposito regolamento.

Art. 24 – tipologie e caratteristiche dei nuovi impianti

Relativamente alle affissioni pubbliche, i mezzi pubblicitari sono classificati in funzione della loro destinazione d'uso in:

Impianti per affissioni istituzionali / sociali

Rientrano in questa tipologia gli impianti preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di interesse pubblico, effettuati da enti pubblici o di diritto pubblico o altri enti senza fine di lucro.

Impianti per affissioni commerciali

Rientrano in questa tipologia gli impianti adibiti all'esposizione periodica di messaggi pubblicitari.

Impianti per affissione diretta

Rientrano in questa tipologia gli impianti assegnati ai privati

Gli impianti saranno riservati ad uno specifico utilizzo che sarà evidenziato dalla dicitura:

"Riservato Affissioni Commerciali ... oppure Istituzionali ... oppure ... Dirette" riportata sulla parte superiore dell'impianto stesso.

Gli impianti inseriti nel progetto di adeguamento dell'impiantistica saranno gli unici spazi sui quali, successivamente all'adozione del PGIP in via definitiva, sarà permessa l'affissione di manifesti. Nel progetto di adeguamento i formati utilizzati sono i seguenti:

Tablelle murali: sono composte da pannelli adeguatamente fissati al muro. Il loro utilizzo è limitato ad una sola facciata.

Le dimensioni di esposizione (base x altezza) sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 280 (poster)

Stendardi: sono composti da pannelli adeguatamente fissati su pali di sostegno a terra. Possono essere utilizzati su di una sola facciata o su entrambe le facce.

Le dimensioni di esposizione (base x altezza), sono le seguenti:

cm 140 x 100; cm 140 x 200; cm 200 x 140; cm 600 x 280 (poster)

Art. 25 – entrata in vigore

Il progetto di adeguamento dell'impiantistica delle pubbliche affissioni contenuto nel presente PGIP, adottato dall'Amministrazione con l'approvazione del PGIP, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente PGIP. Il progetto di adeguamento dell'impiantistica delle pubbliche affissioni potrà essere sottoposto a revisione annuale per effetto di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti per le pubbliche affissioni.